

(N. 762)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, FIORE e BOLOGNESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1954

Modifica alla disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 gennaio 1949, n. 15, nell'abolire il diritto agli assegni familiari previsto per la moglie, nel caso che essa presti lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con retribuzione complessiva mensile di lire 10.000 oppure abbia reddito proprio per un ammontare superiore a lire 60.000 annue, non ha adottato alcuna discriminazione per quelle mogli lavoratrici che, prestando una attività saltuaria o stagionale, percepiscono solo in alcuni mesi dell'anno poco più di lire 10.000 mensili, nè ha tenuto conto dei casi in cui il marito, lavoratore, per riduzione di orario, per malattia, per saltuarietà di lavoro o per altre cause, non raggiunga un guadagno annuale rispondente ad un minimo vitale, sia pure modesto.

Ciò crea sperequazioni ed ingiustizie palesemente più gravi di quelle a cui ha voluto ovviare la predetta legge limitativa, anche a voler ammettere la bontà del principio sul quale essa ha voluto fondarsi.

Pare, pertanto, indispensabile modificare

l'articolo 1 della predetta legge sostituendo al limite delle lire 10.000 mensili percepite dalla moglie, quello delle 200.000 annuali, importo al disotto del quale non si può trattare di una vera e propria retribuzione lavorativa, ma al massimo di qualche saltuario guadagno.

Inoltre, pare anche congruo rivalutare da lire 60.000 a lire 150.000 annue quel reddito della moglie che elimina il beneficio degli assegni familiari al marito.

Vi è, poi, da considerare la posizione del lavoratore beneficiario degli assegni familiari per la moglie. La precedente legge non teneva conto dei casi in cui il marito lavoratore percepisca un guadagno annuale insufficiente; ed è pertanto giustizia fissare anche a questo riguardo un limite di guadagno annuale del marito al disotto del quale permanga — in ogni caso — il diritto alla percezione degli assegni familiari per la moglie; e pensiamo che tale limite non possa fissarsi equamente al disotto di lire 500.000 che rappresentano appena il limite estremo della sufficienza alimentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15, è modificato come segue:

« Il diritto agli assegni familiari previsto per la moglie dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1270, è subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva annuale superiore a lire 200.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore alle lire 150.000 annue: escluse da questi redditi le pensioni di guerra ».

Art. 2.

Qualora il marito lavoratore percepisca una retribuzione annua non superiore a lire 500.000, conserverà il diritto agli assegni familiari per la moglie a condizione che questa non percepisca redditi di lavoro o propri superiori, in complesso, a lire 300.000, escluse le pensioni di guerra.

Art. 3.

Le norme di cui sopra avranno applicazione dal primo periodo di paga successivo alla entrata in vigore della presente legge.